

L'art. 9 della legge 194 "esonera il personale sanitario ed esercente attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento".

Ovvero vengono esonerate dal compiere quegli atti strettamente attinenti al processo propriamente chirurgico o medico col quale si determina l'interruzione della gravidanza nelle varie tecniche in uso, ma non vengono esonerate a prestare assistenza specifica e professionale a chiunque ne faccia richiesta.

A tale proposito si sottolinea che un loro rifiuto di assistenza potrebbe comportare una grave omissione di carattere penale.